

TAR Bari, Sezione I - Sentenza 03/07/2008 n. 1604
d.lgs 163/06 Articoli 206, 37 - Codici 206.1, 37.1

La disciplina dettata dal legislatore per i raggruppamenti di imprese nei settori esclusi deve prevalere sulla previsione contenuta nel regolamento sui lavori pubblici del 1999, non soltanto in base al tradizionale rapporto di gerarchia tra le fonti, che induce a far prevalere la norma di legge rispetto alla norma regolamentare difforme. Soccorre in tal caso piuttosto il criterio della specialità, del quale ha ripetutamente fatto uso la giurisprudenza amministrativa allorquando è stata chiamata a risolvere le discrasie derivanti dall'introduzione della normativa sui settori esclusi del 1995, nella materia che lo stesso legislatore aveva organicamente disciplinato con la "legge quadro" n. 109 del 1994 sui lavori pubblici e con il regolamento n. 554 del 1999, giustificando le deviazioni dalle regole generali valide per gli appalti ordinari di rilevanza comunitaria con le peculiarità tecniche proprie dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (sulla prevalenza del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158, in tema di requisiti di partecipazione nell'ambito dei settori esclusi, si veda per tutte Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2000 n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1140). Si può perciò giudicare legittima la scelta della stazione appaltante di introdurre nella lex specialis una clausola maggiormente restrittiva, in ordine al frazionamento dei requisiti di capacità tecnica dei progettisti riuniti in a.t.i., conformemente all'art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158.